



**DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNE**  
**DIPARTIMENTO TEMATICO C: DIRITTI DEI CITTADINI E AFFARI**  
**COSTITUZIONALI —**

**AFFARI GIURIDICI**

**Regolamento (UE) n. 650/2012, del 4 luglio  
2012, relativo alla competenza, alla legge  
applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione  
delle decisioni e all'esecuzione degli atti  
pubblici in materia di successioni e alla  
creazione di un certificato successorio  
europeo**

**SINTESI E COMMENTO**

Il presente documento è stato richiesto dalla commissione giuridica del Parlamento europeo.

## **AUTORE**

Prof dott. Burkhard Hess, dott.ssa Cristina Mariottini, LL.M e Céline Camara, LL.M  
Max Planck Institute Luxembourg for International, European and Regulatory Procedural Law

## **AMMINISTRATORE RESPONSABILE**

Vesna NAGLIC  
Dipartimento Tematico C: Diritti dei cittadini e affari costituzionali  
Parlamento europeo  
B-1047 Bruxelles  
Indirizzo di posta elettronica: [vesna.naglic@europarl.europa.eu](mailto:vesna.naglic@europarl.europa.eu)

## **VERSIONI LINGUISTICHE**

Originale: EN  
Traduzione: BG/ES/CS/DA/DE/ET/EL/FR/IT/LV/LT/HU/MT/NL/PL/PT/RO/SK/SL/FI/SV

## **INFORMAZIONI SULL'EDITORE**

Per contattare il Dipartimento tematico o abbonarsi alla sua newsletter mensile, scrivere a:  
[poldep-citizens@europarl.europa.eu](mailto:poldep-citizens@europarl.europa.eu)

Parlamento europeo, ottobre 2012.

© Unione europea, 2012

Il documento è disponibile sul seguente sito Internet:

<http://www.europarl.europa.eu/studies>

## **ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ**

Le opinioni espresse nel presente documento sono di responsabilità esclusiva dell'autore e non riflettono necessariamente la posizione ufficiale del Parlamento europeo.

Riproduzione e traduzione autorizzate, salvo a fini commerciali, con menzione della fonte, previa informazione dell'editore e con invio di una copia a quest'ultimo.

## SINTESI

Adottato di recente, il regolamento (UE) n. 650/2012 è uno strumento ambizioso che tratta in modo esaustivo tutti gli aspetti del diritto internazionale privato in materia di successioni transfrontaliere. Il regolamento mira ad armonizzare le norme del diritto internazionale privato per consentire agli individui di organizzare con maggiore efficienza e celerità le loro successioni nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Il presente documento esamina le principali novità, i vantaggi e le insidie del nuovo regolamento.

### **1. Coincidenza tra forum e ius, in linea con gli obiettivi di semplicità e prevedibilità**

Come indicato nel considerando 27, le disposizioni del presente regolamento sono concepite in modo da far sì che l'autorità che si occupa della successione applichi, nella maggior parte delle situazioni, la propria legge. Di conseguenza, agli articoli da 4 a 12, da 5 a 22 e da 6 a 22, il regolamento favorisce, in via di principio, il concorso dell'organismo giurisdizionale competente e della legge applicabile.

Vantaggi: efficienza del sistema giudiziario. Quando un organismo giurisdizionale applica la propria legge, i procedimenti sono più snelli e meno dispendiosi in termini di tempo e denaro, mentre il controllo del contenuto di un diritto estero ritarda i procedimenti e fa lievitare i costi. Inoltre, agevolando nella misura del possibile la coincidenza tra forum e ius, il regolamento riduce anche la possibilità di ricorrere alla clausola relativa all'ordine pubblico di cui all'articolo 35 che tutela i valori fondamentali del forum.

### **2. Residenza abituale**

La residenza abituale è adottata nel regolamento come criterio centrale per la competenza e la legge applicabile. Solitamente, il luogo della residenza abituale corrisponde al luogo in cui sono ubicati i beni ereditari, e in molti Stati membri dell'UE questo criterio viene utilizzato come fattore di collegamento per stabilire la legge applicabile alla successione.

La residenza abituale (anziché la cittadinanza) quale criterio pertinente da adottare migliora la flessibilità, anche se può risultare difficile da dimostrare contrariamente alla cittadinanza che corrisponde a un'affiliazione a vita di una persona a un sistema giuridico.

Per quanto riguarda la legge applicabile, la clausola di salvaguardia dell'articolo 21, paragrafo 2, secondo cui – se dal complesso delle circostanze del caso risulta chiaramente che il defunto aveva collegamenti più stretti con un altro Stato e non con quello della sua residenza abituale, la legge dello Stato con il quale ha stretto collegamenti più stretti dovrebbe disciplinare la sua successione – sembra introdurre un elemento di imprevedibilità, che favorisce in realtà il "diritto proprio". Per esempio, nel caso di un individuo deceduto dopo essersi trasferito da poco in uno Stato membro, i successori (eredi, legatari e creditori) possono trovarsi inaspettatamente in una situazione dove la legge dello Stato membro in cui il defunto si era appena trasferito ne disciplini la successione. La clausola di salvaguardia, conferendo pertinenza alla legge dello Stato con il quale il defunto ha avuto un collegamento più stretto, potrebbe rispondere alle ragionevoli attese delle parti.

### **3. Autonomia privata**

L'autonomia privata è concepita per garantire la coincidenza tra forum e ius e agevolare la gestione patrimoniale. Secondo l'autonomia privata, il testatore è autorizzato a designare la propria legge nazionale quale legge che disciplina l'intera successione, operando una scelta esplicita e in forma testamentaria. Tale disposizione attenua gli effetti collaterali della potenziale astrattezza e inadeguatezza della residenza abituale come norma generale. Inoltre, consente al testatore di effettuare una localizzazione efficace degli elementi - non solo finanziari, ma anche personali e affettivi - che lo collegano al suo Stato di cittadinanza.

### **4. Applicazione universale**

L'articolo 20 del regolamento prevede che ogni legge designata dal regolamento si applica anche ove non sia quella di uno Stato membro. Questa disposizione favorisce la risoluzione uniforme delle controversie transfrontaliere in materia di successione. Con l'adozione del presente regolamento gli Stati membri si prefiggono di consentire l'attuazione di uno spazio giudiziario europeo in materia civile. Tale obiettivo non può che essere perseguito mediante una disciplina armonizzata e completa.

### **5. Unità della successione**

Come la maggior parte della legislazione nazionale degli Stati membri, il regolamento adotta il principio di unità della successione. Di conseguenza, la legge applicabile alla successione disciplinerà l'intera successione, indipendentemente dalla natura dei beni (mobili o immobili).

### **6. Patto successorio**

Le disposizioni sui patti successori e sui testamenti congiuntivi e reciproci chiariscono le condizioni per la verifica della validità di tali accordi e, in prospettiva, favoriscono l'accettazione della validità di tali accordi da parte di quei sistemi giuridici che, a oggi, li reputano non validi sul piano nazionale. Le disposizioni agevolano chiaramente la gestione patrimoniale.

### **7. Atti pubblici e transazioni giudiziarie**

Ai sensi dell'articolo 59 del regolamento, pur non essendo tecnicamente riconosciuti, gli atti pubblici sono piuttosto "accettati". A differenza delle decisioni, gli effetti giuridici di tali strumenti non sono sufficientemente chiari. Inoltre, il termine "accettazione" non è stato definito e permane incertezza circa i relativi effetti giuridici.

### **8. Certificato successorio europeo**

Il certificato successorio europeo è una delle principali novità del regolamento n. 650/2012. Il certificato successorio europeo è un certificato secondo un modello standard ideato per consentire a eredi, legatari, esecutori testamentari o amministratori di dimostrare il loro status giuridico e/o i loro diritti. Per quanto riguarda la competenza, gli organi giurisdizionali competenti a norma del capo II si occupano anche del rilascio di un certificato successorio europeo, e la procedura per ottenerlo è ben precisata negli articoli 65-68 del regolamento. Il modello standard è un valido strumento per favorire una soluzione rapida ed efficace delle successioni mettendo in atto la libera circolazione delle decisioni. In forza dell'articolo 62, l'uso del certificato successorio europeo è facoltativo e non dovrebbe sostituire i certificati nazionali esistenti. Tuttavia, trattandosi di uno strumento facoltativo, il certificato successorio europeo presenta poche probabilità di essere utilizzato. In aggiunta, il rapporto tra il certificato successorio europeo e i certificati nazionali è tuttora indefinito, creando così un

clima d'incertezza fino a quando la Corte di giustizia dell'Unione europea non chiarirà la questione.